## Provincia di Livorno **COMUNE DI RIO** PROVINCIA DI LIVORNO **CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA** Nr. del Registro Concessioni Nr. / del Repertorio IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 5 Visti - il D.lgs. 112/1998 in virtà del quale sono state confeerite alle regioni le funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale; - la legge della Regione Toscana n. 88/1998 in virtù dei quali i comuni sono stati delegati all'esercizio delle funzioni amministrative relative ai beni del demanio marittimo: - il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 17 marzo 2022 n. 7/R; - la delibera della Giunta Comunale di Rio n. in data che ha impartito agli uffici l'indirizzo di bandire procedure di gara per l'assegnazione delle concessioni demaniali marittime in precedenza scadute e non più prorogabili nel rispetto delle norme comunitarie che regolano la materia; - la sentenza n. 480 resa dal TAR Toscana, Sezione IV, in data 10 giugno 2024; - la successiva delibera della Giunta Comunale di Rio n. in data che ha approvato lo schema di bando per l'assegnazione della concessione dello specchio acqueo di Cavo; - il bando pubblicato in data che ha indetto procedura competitiva per l'assegnazione della concessione demaniale marittima dello specchio acqueo in fazione di Cavo da destinare alla portualità turistica ed alla nautica da diporto con il critereio dell'offerta econmicamente più vantaggiosa

(c\_m391) - Codice AOO: A00-RIO - Reg. nr.0012246/2024 del 04/09/2024

80

COMUNE DI

- l'esito della procedura di evidenza pubblica consacrato nel verbale di gara in data

	Provincia di Livorno
approvato con Determina del responsabile del Servizio n. 5 – Demanio Patrimonio e	
Ambiente n in data ;	
Considerato	
che in esito alla procedura concorsuale la concessione è da affidarsi per un periodo di	
anni 20 (venti), decorrenti dal 1° gennaio 2025, periodo necessaio ad assicurare	
l'equlibrio economico finanziario del concessonario in relazione all'entità degli	
investimenti previsti;	
Richiamati:	
le Circolari nn. 112, 113 e 120 dell'Unità di Gestione del demanio marittimo dell'ex	
Ministero dei Trasporti e della Navigazione e Circolare n° 14 (Prot. 5172785) in data	
3 ottobre 1994 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione Generale	
del Demanio Marittimo e dei Porti - Divisione XVII - del soppresso Ministero della	
Marina Mercantile;	
- il D.P.C.M. 21 dicembre 1995;	
- gli artt. 46 del Codice della Navigazione e 30 del relativo Regolamento di	
esecuzione;	
- il D.lgs. 267/2000;	
il provvedimento del Sindaco n. 30 del 29/12/2023 con il quale è stato nominato il	
Responsabile del Servizio 5 "Gestione del Territorio";	
Tutto ciò premesso	
CONCEDE	
A, codice fiscale	
con sede legale inVia, , nella	
persona del suo legale rappresentante nato a il	
00/00/0000, residente in, codice Fiscale	
, costee Tabelle	

	Comune di Rio <u>Provincia di Livorno</u>
a seguito di procedura di evidenza pubblica come	nelle
premesse riportato, lo specchio acqueo in frazione di Cavo nel Comune di rio (	(LI) e
le annesse aree a terra Rio (LI) di seguito meglio descritte:	
- specchio acqueo per mq 9.775.00;	
- aree a terra per mq	
Il tutto come risultante e delimitato dalla planimetria allegata al persente atto e c	
forma parte integrante, da destinare alla portualità turistica ed alla nautica da di	porto,
alle condizioni di cui ai seguenti articoli	
Art. 1	
(Durata)	
La presente concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritt	i che
competono al demanio, ha la durata di anni venti, con decorrenza dal 01/01/2025	e con
scadenza al 01/01/2045, impregiudicate le eventuali diverse esigenze di pubblica u	utilità
derivanti da sopraggiunte esigenze pubbliche o da disposizioni di legge.	
Non sono ammessi nè proroghe nè rinnovi automatici.	
Art. 2	
(Canone)	
Il concessionario ha l'obbligo di corrispondere all'Erario, in riconoscimento	della
demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concession	ne, il
canone annuo iniziale di Euro , soggetto agli aggiornamenti disposti	dallo
Stato, nonché l'imposta regionale annua sulle concessioni demaniali pari ad E	uro ,
inizialmente calcolata 25% del canone complessivamente dovuto, SA	LVO
CONGUAGLIO, da versarsi all'Amministrazione Regionale – Servizio di Tesor	eria.
Il concessionario dovrà corrispondere così come previsto dalla L.nr. 89/201	
conversione del decreto nr. 66/2014, e la legge finanziaria regionale per l'anno	

			Comune di Rio <u>Provincia di Livorno</u>
(legge regionale nr.	77/2012), imposta da corrispono	lersi entro il 31 dicembre di ogni	
anno.			
	Art. 3		
	(Scadenza)		
Alla scadanza dalle	•	lovrà sgomberare a proprie spese	
Tarea occupata, las	ciandola libera da persone e cos	e e riconsegnandola nel pristino	
stato;			
I manufatti di pronta	a e facile rimozione eventualmer	nte impiantati sull'area dovranno	
essere asportati senz	za alcun indugio, pena il risar	cimento del danno da abusiva	
occupazione.			
Le opere realizzate	dal concessionario di difficile i	rimozione restano acquisite allo	
Stato, senza alcun i	ndennizzo, compenso, risarcime	ento o rimborso di sorta, ferma	
restando la facoltà	del Comune, d'intesa con l'Au	torità Marittima, di ordinare la	
demolizione con la r	estituzione del bene demaniale i	n pristino stato. Delle risultanze	
		redatto in contraddittorio tra	
l'Amministrazione e	**		
Amministrazione e			
	Art. 4		
	(Esecuzione d'ufficion	).)	
Qualora il concessi	onario non adempia all'obbligo d	ello sgombero e della riconsegna	
della zona concessa	, tanto alla scadenza della conce	ssione che in caso di revoca o di	
decadenza, il Comi	une provvederà d'ufficio in suo	danno, ed anche in sua assenza,	
provvedendo a rim	borsarsi delle eventuali spese ne	i modi prescritti dall'articolo 84	
del Codice della Na	vigazione, oppure rivalendosi, o	ve lo preferisca, sulle somme che	
potranno ricavarsi	dalla vendita dei materiali di d	emolizione dei manufatti eretti,	
vendita che il Com	une avrà façoltà di eseguire sen:	za formalità di sorta, restando in	

	Comune di Rio <u>Provincia di Livorno</u>
tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese	
delle quali l'Amministrazione potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato	
articolo 84 del Codice della Navigazione.	
Art. 5	
(Responsabilità del Concessionario e divieti).	
Il concessionario è direttamente responsabile verso il Comune dell'esatto	
adempimento degli oneri e degli obblighi assunti, nonché verso i terzi per ogni danno	
cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.	
Il concessionario non può eccedere i limiti assegnatigli, nè variarli; non può eseguire	
opere non consentite, né modificare quelle ammesse; non può cedere ad altri, né in	
tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né	
infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci	
agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate.	
La violazione dei divieti di cui al precedente comma è causa di decadenza dalla	
concessione.	
Art. 6	
(Obblighi del Concessionario).	
Con la sottoscrizione della presente concessione il concessionario assume l'impegno	
di usare il bene pubblico e le strutture ad esso annesse con la dilignza del buon padre	
di famiglia a vantaggio della collettività. In particolare, egli è tenuto a:	
a) eseguire le opere, a realizzare i progetti e a erogare i servizi dichiarati in sede	
di offerta, e secondo il cronoprogramma presentato, nella espressa consapevolezza	
che la loro integrale realizzazione costituisce adempimento essenziale in forza del	
quale la concessione gli è ststa assegnata;	
b) adempiere alle prescrizioni impartite dall'Autorità marittima per l'uso in	

		Comune di Rio <u>Provincia di Livorno</u>
sicreza dello spe	ecchio acqueo;	
c) assicura	re la presenza degli standard indicati come obbligatori dal bando dsi	
gara;		
d) con par	ticolare riferimento al dragaggio, qualora l'esecuzione dell'intervento	
sia assunto in	proprio, far eseguire le opere da impresa munita delle necessarie	
qualificazioni, p	previa l'acquisizione di tutti i pareri e le autorizzazioni necessarie;	
e) sempre	con riferimento al dragaggio, qualora l'intervento non sia - per	
ragioni di impo	orto – eseguibile in proprio, a cedere gatitamente al comune tutta la	
necessaria docu	mentazione progettuale e a cofinanziare l'opera nei limiti offerti in	
sede di gara;		
f) corrispo	ondere il canone secondo le scadenze fissate e nell'ammontare dovuto	
in dipendenza o	degli aggiornamenti annui e della attuazione del DM 5 agosto 1998	
n.342, Legge 4	dicembre 1993 n.494;	
g) non ese	guire i lavori se prima non avrà ottenuto i nulla osta necessari ed il	
conseguente tite	olo abilitativo all'esecuzione dei lavori stessi, e a produrre all'atto	
della comunica:	zione di inizio lavori, copia dell'atto abilitativo all'esecuzione degli	
stessi, ovvero, a	tto equivalente;	
h) munirsi	di ogni autorizzazione, che le norme in vigore richiedono per	
l'esercizio dell'	attività connesse con il rilascio della presente concessione;	
i) rispettar	re la clausola sociale di cui all'art. 11 del bando di gara;	
<b>j</b> ) manteno	ere pulita e sgombra da rifiuti di ogni genere l'area demaniale	
marittima in co	ncessione e quella immediatamente adiacente, curando, in particolare	
la manutenzione	e dell'area in concessione e le opere da realizzarsi;	
k) consent	ire l'uso dello scivolo a chiunque ne abbia necessità per lìalaggio e il	
varo delle imba	rcazioni;	

## Comune di Rio

		Provincia di Livorno
l)	assicurare alle imbarcazioni delle attività produttive del paese le condizioni	
di	ormeggio dichiarate in sede di offerta;	
m	curare la vigilanza e il decoro dell'area affinché siano evitati disturbi e	
sc	niamazzi e ogni altro comportamento idoneo a turbare la quiete pubblica o a	
vi	plare la sicurezza e la proprietà privata;	
n	fare in modo che le strutture siano fruibili da parte dei portatori di handicap	
ed	accessibili secondo le prescrizioni del DMLLPP n. 236/87 e della L.nr. 13/1989;	
0	lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, al personale della	
Ca	pitaneria di Porto, dell'Ufficio del Genio Civile OO.MM., dell'Amministrazione	
fir	anziaria e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.	
p	osservare le norme generali e speciali inserite nella presente concessione e	
tu	te le disposizioni del C.d.N. e del suo Regolamento di attuazione ed altre norme di	
leş	gge anche se non espressamente richiamate;	
	Art. 7	
	(Posti barca riservati)	
.I1	concessionario è tenuto ad assicurare un ormeggio gratuito alle mbarcazioni	
stı	umentali all'esercizio della pesca professionale, nonché	
È	altresì tenuto ad assicurare n. settanta posti barca alle imbarcazioni dei residenti,	
ine	dividuati in base alle graduatorie comunali redatte ogni tre anni, ae con diritto a	
rso	cuotere e trattenere i proventi corrispondenti alle tariffe determinate	
da	ll'Amministarzione comunale.	
11	concessionario è altresì tenuto ad assicurare l'ormeggio alle imbarcazioni in avaria	
pe	r il tempo necessario alla ripresa del mare	
	Art. 8	
	(Revoca e decadenza).	
	(MC roca e decadenza).	

	Comune di Rio <u>Provincia di Livorno</u>
Il Comune ha sempre il potere di revocare in tutto od in parte la presente	
concessione per motivi di pubblico interesse nei casi e con le modalità previste dalla	
legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi o risarcimenti	
di sorta.	
Parimenti il Comune avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario dalla	
presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della	
Navigazione, nonché per la violazione degli obblighi previsti dal precedente art.	
6 ed in particolare per il mancato adempimento degli impegni assunti in sede di	
procedura di evidenza pubblica depositati agli atti del procedimento, senza che	
il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi	
di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal	
caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse	
incorso.	
Nei casi di revoca e decadenza, si applica l'art. 3 a semplice intimazione scritta del	
Comune, che sarà notificata all'interessato in via amministrativa. In caso di	
irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione della	
ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'albo pretorio del Comune e quanto	
disposto dal Regolamento di Gestione del Demanio Marittimo.	
Art. 9	
(Garanzie)	
Si dà atto che per la presente concessione il concessionario ha prodotto, ai sensi	
dell'art. 17 Reg Cod. Nav., idonea fidejussione d'importo pari a due canoni –	
Assicurazioni Agenzia n. Polizza n. del 00/00/0000, ritenuta congrua in relazione a	
quanto autorizzato. La restituzione/svincolo delle somme prestate a titolo di cauzione	
al termine della concessione è subordinata alla verifica dell'esatto adempimento degli	
and verified deli come deligibilities dell'estate dell	

	Comune di Rio <u>Provincia di Livorno</u>
obblighi assunti con la presente concessione.	
Art. 10	
(Spese)	
La presente concessione è soggetta a registrazione e le relative spese, nonché quelle	
di formalizzazione della stessa sono a carico del concessionario.	
Art. 11	
(Disposizoni finali)	
La presente concessione viene sottoscritta, in segno della più ampia e completa	
accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il	
quale dichiara di eleggere il proprio domicilio nel Comune di Rio in località Ortano.	
Copia della presente concessione è trasmessa alla Capitaneria di Porto di Portoferraio	
territorialmente competente.	
Rio, addì	
Kio, audi	
Il Responsabile Servizio 5 Il Concessionario	
Arch. Adriana Mercantelli Legale Rappresentante	
Δ	